



## DISCIPLINARE DI GARA

### AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVI A “PROSECUZIONE INTERVENTI PROTOCOLLO VALLE DEL SERCHIO - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI AGGREGATI NN°5, 6, 7, 10 ED 11 DELLO S.O. VALLE DEL SERCHIO DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA”.

CODICE CIG 6842362FBB

L'appalto è indetto ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa).

Questa Stazione Appaltante ha indetto gara di appalto avente l'oggetto di cui sopra specificando che la gara si svolge con modalità telematica (Progetto Regionale START).

#### 1.1.A. Oggetto, durata e valore dell'appalto.

La presente gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione oltre a pratiche catastali relativamente all'intervento di “adeguamento funzionale e normativo degli aggregati nn° 5, 6, 7, 10 ed 11 del P.O. Valle del Serchio ospedale S. Croce di Castelnuovo di Garfagnana”.

Per la descrizione completa delle prestazioni richieste si rinvia ai contenuti meglio rappresentati nel D.P.P. e nello schema di Disciplinare di incarico entrambi allegati al presente Disciplinare di gara.

I tempi massimi per l'espletamento dell'incarico di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, sono così definiti:

- Progettazione Preliminare entro 75 giorni consecutivi dalla data di comunicazione del R.U.P.;
- Progettazione Definitiva entro 90 giorni consecutivi dalla data di comunicazione del R.U.P.;
- Progettazione Esecutiva entro 90 giorni consecutivi dalla data di comunicazione del R.U.P.;

L'inizio delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi, e termineranno con l'emissione del certificato di collaudo (ipotizzati 1260 gg).

L'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto del presente bando sono preliminarmente stimati € 4.100.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva.

Le classi e categorie costituenti l'opera, secondo l'elencazione di cui alla tav.Z-1 allegata al Decreto Ministero della Giustizia 17/06/2016, sono specificati nella tabella seguente:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE	Classi e categorie L.143/49	Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>
EDILIZIA	E.10	I/d	1,20	925.000,00
STRUTTURE	S.03	I/g	0,95	1.425.000,00
IMPIANTI	IA.01	III/a	0,75	265.000,00
IMPIANTI	IA.02	III/b	0,85	645.000,00
IMPIANTI	IA.04	III/c	1,30	840.000,00

Ai fini di quanto richiesto nel presente Disciplinare al punto B.1) per la produzione dell'offerta tecnica, la categoria S.03 è da considerarsi prevalente.

L'importo stimato del corrispettivo è pari a € **691.115,16** comprensivo di spese e compensi accessori ed al netto di IVA e di ogni altro onere fiscale e previdenziale. L'importo del corrispettivo, determinato in funzione delle prestazioni professionali richieste applicando, per ognuna delle categorie d'opera di cui alla tabella precedente, i parametri previsti dal Decreto Ministeriale 17/06/2016 è suddiviso nelle seguenti prestazioni:

	Prestazione	Corrispettivo
	<i>Fase di Progettazione</i>	
A	Progettazione preliminare	45.414,52
B	Progettazione definitiva	139.337,11
C	Progettazione esecutiva	140.065,76
D	Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione	41.629,97
	<i>Sub totale fase di progettazione</i>	366.447,36
	<i>Fase di Direzione dell'esecuzione</i>	
E	Direzione e Contabilità dei lavori	226.054,22
F	Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione	94.613,58
	<i>Sub totale fase Direzione dell'esecuzione</i>	320.667,80
G	Prestazioni e/o servizi integrativi	4.000,00
	<b>Ammontare complessivo del corrispettivo</b>	<b>691.115,16</b>

La prestazione principale ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è quella relativa alla fase di progettazione pari ad € 366.447,36.

Le prestazioni secondarie sono quella relativa alla fase di Direzione dei lavori, pari ad € 320.667,80, e quella relativa alle prestazioni integrative pari ad € 4.000,00.

Il dettaglio della determinazione del corrispettivo è riportato nel prospetto di calcolo allegato al Disciplinare di incarico.

E' escluso dal presente affidamento il servizio relativo alla redazione della relazione geologica che verrà messa a disposizione del concorrente in fase di progettazione preliminare.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

#### **1.1.B Dotazione minima di figure professionali previste per lo svolgimento del servizio:**

Per lo svolgimento del servizio qualsiasi tipologia di concorrente aggiudicatario di cui all'art.46 del D.Lgs.50/16 dovrà garantire la presenza di ruoli professionali e unità minime indicati nelle tabelle sottostanti:

FASE DI PROGETTAZIONE		
RUOLO	REQUISITI	UNITA'
Coordinatore del gruppo di progettazione - Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile) o architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale.	1
Progettista/i Civile – Architettonico	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile) o architettura, e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione al relativo Ordine Professionale.	può coincidere con una delle altre figure previste
Progettista/i Civile - Strutturista	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile) o architettura, e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione al relativo Ordine Professionale.	minimo 1
Progettista/i Impiantista Termo-Meccanico, Termotecnico	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore industriale) e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione al relativo Ordine Professionale.	minimo 1
Progettista/i - Impiantista Elettrico, Elettrotecnico	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore industriale) e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione al relativo Ordine Professionale.	minimo 1
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. <b>(in particolare deve possedere i requisiti di cui all'Art. 98 del D.Lgs. 81/08)</b>	può coincidere con una delle altre figure previste
Progettista Esperto in materia di prevenzione incendi	Tecnico abilitato quale "Professionista antincendio" iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'Articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal Decreto legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84)	può coincidere con una delle altre figure previste

FASE DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE		
RUOLO	REQUISITI	UNITA' MINIME
Coordinatore dell'Ufficio di direzione dei lavori - Direttore dei lavori	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile) o architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale.	può coincidere con il coordinatore del gruppo di progettazione
Direttore/i Operativo/i - Strutturista	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile) o architettura, e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione al relativo Ordine Professionale.	può coincidere con il progettista Architettonico
Direttore/i Operativo/i Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore industriale) e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione al relativo Ordine Professionale.	può coincidere con il progettista Termo Meccanico
Direttore/i Operativo/i - Impiantista Elettrico, Elettrotecnico	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore industriale) e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione al relativo Ordine Professionale.	può coincidere con il progettista Elettrico
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. <b>(in particolare deve possedere i requisiti di cui all'Art. 98 del D.Lgs. 81/08)</b>	può coincidere con una delle altre figure previste

Direttore/i Operativo/i - Esperto in materia di prevenzione incendi	Tecnico abilitato quale "Professionista antincendio" iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'Articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal Decreto legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84)	può coincidere con una delle altre figure previste
Ispettore/i di cantiere - Edile e Strutturale	Laurea in ingegneria (settore civile) o architettura, e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione al relativo Ordine Professionale, ovvero diploma di Geometra o Perito Edile, iscrizione al rispettivo Albo Professionale.	può coincidere con una delle altre figure previste
Ispettore/i di cantiere - Impiantista	Laurea in ingegneria (settore industriale) e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione al relativo Ordine Professionale, ovvero diploma di Perito Industriale Elettrotecnico e Termotecnico, iscrizione al rispettivo Albo Professionale.	può coincidere con una delle altre figure previste

I ruoli (figure) professionali “minimi”, richiesti per l’espletamento dei servizi oggetto di appalto, indicati nelle tabelle, si riferiscono a persone fisiche distinte nel numero di **4 (quattro)** complessivamente.

Ai sensi dell’art.24, comma 5, del D.Lgs.50/16, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta tecnica, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

E’, inoltre, indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Ai sensi dell’art.24, comma 5, del D.Lgs.50/16, i soggetti nominativamente indicati nell’offerta devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all’[articolo 80](#) nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all’[articolo 83, comma 1](#) sempre del D.Lgs.50/16.

## 1.2. Norme che regolano l’appalto

Le condizioni e le norme che regolano la presente procedura di gara, sono riportate nel Bando di gara, nel presente Disciplinare e nella documentazione tecnica allegata di cui si richiama:

- Documento preliminare alla progettazione e relativi allegati:
  - ALLEGATO 1 – Planimetria dell’area ospedaliera di Castelnuovo Garfagnana
  - ALLEGATO 2 – Documentazione fotografica d’insieme Ospedale di Castelnuovo Garfagnana
  - ALLEGATO 3 – Elenco Elaborati disponibili tra i quali vi è la Relazione geologica. Si avverte che la Relazione geologica è in corso di aggiornamento e sarà resa disponibile nella versione definitiva all’operatore economico aggiudicatario. Non è quindi obbligatoria la presenza della figura professionale del geologo per i concorrenti partecipanti alla presente gara.
  - ALLEGATO 4 – Relazione sanitaria
  - ALLEGATO 5 – Studio di fattibilità
- Schema di disciplinare di incarico
- Codice di comportamento

## 1.3. Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi alla partecipazione gli operatori economici di cui all’art.46 del D. Lgs. 50/2016.

Si richiama l’attenzione sulle cause di incompatibilità di cui all’art.53, comma 7, del D.Lgs.165/01 per i professori universitari a tempo pieno, ed esistenti in qualsiasi altra norma vigente al momento della pubblicazione del Bando di gara.

Ai sensi dell’art.24, comma 3, del D.Lgs.50/16, i pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d’impiego.

Qualora alla gara partecipasse quale concorrente o quale soggetto a qualsiasi titolo interessato un dipendente pubblico occorre dichiarare tale situazione. I dipendenti pubblici che possono svolgere i servizi oggetto del presente Disciplinare

dovranno fornire l'autorizzazione da parte della propria P.A. di appartenenza tra la documentazione richiesta ai fini della sottoscrizione del Contratto.

In base alle Linee Guida n.1 A.N.A.C. pubblicate sulla G.U.R.I. n.228 del 29.09.2016 anche i consorzi stabili possono far parte di R.T.I.

### **1.3.1: Requisiti dei soggetti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art.46, comma 1, del D.Lgs.50/16:**

Ai sensi degli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/10, e dell'art.216, comma 5, del D.Lgs. 50/16, i soggetti di cui all'art.46, comma 1, lettere b), c) ed e), del D.Lgs.50/16 devono essere in possesso dei requisiti di cui agli stessi articoli, ed in particolare:

#### **1.3.1.A: Requisiti delle società di ingegneria**

Le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, laureato e abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- a) i soci;
- b) gli amministratori;
- c) i dipendenti;
- d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art.3, lett. vvvv) del D.Lgs.50/16, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'A.N.A.C. entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorità.

#### **1.3.1.B: Requisiti delle società di professionisti**

Le società di professionisti predispongono ed aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- a) i soci;
- b) gli amministratori;
- c) i dipendenti;
- d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

L'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società di professionisti sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui al punto 1.3.1.A.

#### **1.3.1.C: Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria**

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del

consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di comunicazione imposti dal punto 1.3.1.A.

#### **1.4. Requisiti art.80 ed 83 del D.Lgs.50/16.**

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e art.53 del D.Lgs.165/01.

Ai sensi dell'art.24, comma 5, del D.Lgs.50/16 tali cause di esclusione si riferiscono anche ai soggetti di cui allo stesso articolo indicati nell'offerta tecnica.

Ai sensi dell'art.46, comma 2, del D.Lgs.50/16, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Ai sensi dell'art.47, comma 2, del D.Lgs.50/16, per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs.50/16, alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), (i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal D.Lgs.50/16, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

##### **1.4.A. Requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali**

Ai sensi dell'art.83, comma 1, lett.b) e c), del D.Lgs.50/16, gli operatori economici per partecipare alla presente gara dovranno possedere anche i seguenti requisiti:

1.4.A1) fatturato specifico per servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art.3, lett. vvvv) del D.Lgs.50/16, espletati negli ultimi tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del bando per un importo almeno pari a due volte all'importo a base di gara;

1.4.A2) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art.3, lett. vvvv) del D.Lgs.50/16, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali per un importo globale per ogni classe e categoria almeno pari a due volte all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

1.4.A3) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art.3, lett. vvvv) del D.Lgs.50/16, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0.80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelle oggetto del presente affidamento. Il presente requisito non è frazionabile.

1.4.A4) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, pari a 4 (quattro) unità (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA). Il personale in questione deve possedere il requisito professionale evidenziato nel paragrafo 1.1.B relativo alle unità minime richieste;

1.4.A5) per i professionisti singoli ed associati, numero minimo di 4 (quattro) tecnici da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. I professionisti devono avere il requisito professionale evidenziato nel paragrafo 1.1.B relativo alle unità minime richieste.

Per i requisiti di cui ai precedenti punti 1.4.A2) ed 1.4.A3):

- si riferiscono ad almeno uno dei seguenti servizi: studio di fattibilità, Progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori;

- non possono essere considerati utili più servizi di cui al precedente capoverso che si riferiscono ad un medesimo lavoro;

- i requisiti di cui al punto 1.4.A3) possono concorrere al raggiungimento dei requisiti di cui al punto 1.4.A2);

- sono utili esclusivamente i servizi tecnici iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili oppure la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo se iniziati prima.

Quindi per i servizi pubblici l'approvazione è l'Atto (Decreto/Delibera) che approva o il livello di progettazione/studio di fattibilità o, per la direzione lavori, il collaudo (o CRE).

Per i servizi privati occorre che i relativi lavori siano stati eseguiti ed ultimati. L'approvazione della progettazione/studio di fattibilità è l'atto autorizzativo o concessorio e per progettazione(studio di fattibilità) e direzione lavori è il certificato di collaudo. Quest'ultimo documento è utile anche ai fini della dimostrazione dell'esecuzione dei lavori.

- nel caso in cui un servizio sia stato effettuato in R.T.I. (o simili) con altri operatori economici che non fanno parte del concorrente, si prende in considerazione solo la quota parte del servizio svolto dal concorrente alla presente procedura;

- in caso di affidamento di uno o più servizi prima della data di inizio del decennio di riferimento, per la dimostrazione dei requisiti, qualora l'importo parziale non si evinca da documenti riproducibili, all'importo dei lavori, cui si riferisce il servizio concluso entro la data di inizio del decennio di riferimento dovrà essere applicato un coefficiente riduttivo b (indicato nel Quadro 2 e Quadro 3) così calcolato:

$$b = \frac{(DF - DD)}{(DF - DI)}$$

dove:

DF = data di fine del servizio

DI = data di inizio del servizio

DD = data di inizio del decennio di riferimento.

In caso di R.T.I. orizzontale, al fine di evitare una eccessiva frammentazione degli stessi R.T.I., la mandataria deve possedere ciascun requisito di cui all'art.83, comma 1, lett.b) e c) del D.Lgs.50/16, ad eccezione di quello dichiarato non frazionabile, nella misura minima del 40% e comunque deve possedere tali requisiti in misura maggioritaria rispetto ad ogni mandante considerata singolarmente. Tale dichiarazione deve essere fornita nella Domanda di partecipazione che deve contenere in ogni caso l'indicazione da parte dei componenti del R.T.I. di quale parte del contratto sarà eseguita da ciascun componente e la percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto suddivisa per ciascun componente del R.T.I.

La mandataria non può utilizzare i requisiti eccedenti la quota di esecuzione del contratto d'appalto dichiarata nella Domanda di partecipazione che deve essere in ogni caso non inferiore al 40%. La restante percentuale dei requisiti deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i.

Ai sensi dell'art.48, comma 2, del D.Lgs.50/16, in caso di R.T.I. verticale il mandatario deve eseguire le prestazioni del servizio indicate come principali anche in termini economici, mentre le mandanti quelle indicate come secondarie. In tal caso la percentuale minima di possesso dei requisiti della mandataria deve essere corrispondente a quella della percentuale della prestazione principale. Tale percentuale corrisponde anche alla percentuale massima dei requisiti utilizzabili dalla mandataria. La restante percentuale dei requisiti deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i.

Anche in tal caso la Domanda di partecipazione deve contenere l'indicazione da parte dei componenti del R.T.I. di quale parte del contratto sarà eseguita da ciascun componente e la percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto suddivisa per ciascun componente del R.T.I.

In ogni caso di ipotesi di R.T.I., il Coordinatore del gruppo di progettazione - Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche - deve essere un professionista appartenente alla mandataria.

Come da Linee Guida dell'A.N.A.C. n.1 pubblicate sulla G.U.R.I. n.228 del 29.09.2016, "ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla L. 143/1949”.

Si raccomanda il concorrente di prendere visione del paragrafo A.7) in merito alla documentazione utile da produrre su richiesta per la dimostrazione dei requisiti stessi al fine di non effettuare dichiarazioni mendaci.

#### **1.4.B. Requisiti di idoneità professionale.**

I requisiti professionali sono richiamati nel paragrafo 1.1.B. accanto ad ogni specifica unità.

Per completezza si specifica che i requisiti di cui all’art. ex art. 98 D.Lgs. 81/2008 richiamati nel precedente paragrafo 1.1B. per il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e per il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono i seguenti:

1) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74 di cui al D.M. 16.03.2007 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al D.M. 28.11.2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del D.M. 5.05.2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno.

Oppure

2) Laurea conseguita nelle classi L7, L8, L9, L17, L23 di cui al D.M. 16.03.2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4 di cui al D.M. 4.08.2000 nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni.

Oppure

3) Diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agritecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

*(i requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono alternativi tra loro).*

4) possesso di attestato di frequenza, con verifica di apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dagli organismi di cui all’art.98, comma 2, del D.Lgs.81/08.

Oppure

5) L’attestato di cui al punto 4 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV del D.Lgs.81/08, o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

*(i requisiti di cui ai precedenti numeri 4) e 5) sono alternativi tra loro).*

A pena di esclusione dalla gara almeno uno dei soggetti indicati nell’offerta tecnica e nel Modello di autocertificazione A deve essere in possesso del requisito di cui all’art.98 del D.Lgs.81/2008.

Inoltre per soggetti di cui all’art.46, comma 1, lettere b), c) ed f), del D.Lgs.50/16 è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.

#### **1.5. Versamento contributo ANAC pari ad € 70,00.**

I soggetti economici che partecipano alla presente procedura aperta, sono tenuti al versamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) della contribuzione, ai sensi Legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 65 e 67, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Più specificamente i partecipanti che concorrono dovranno provvedere al versamento dell’importo indicato nel Bando di gara.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.



L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare).

La ricevuta dovrà essere inserita a corredo della documentazione amministrativa.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale e il CIG che identifica la procedura.

### 1.6. Svolgimento dell'appalto e modalità di aggiudicazione

Ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.50/16 l'appalto si svolge interamente in **modalità telematica**: le autocertificazioni, la documentazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del sistema telematico dell' Azienda USL Toscana Nord Ovest - accessibile all'indirizzo: <https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana>.

L'appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal presente Disciplinare di gara, dagli atti messi a disposizione degli operatori economici e dalle norme tecniche di funzionamento del sistema telematico (Progetto Regionale START cui l'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha aderito), allegate al presente Disciplinare e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana>.

Le sedute pubbliche successive alla prima indicata nel Bando di gara saranno pubblicizzate sempre attraverso la pubblicazione di una comunicazione attraverso il sistema START nell'apposito spazio relativo alla gara stessa.

Alle fasi della procedura di gara che si svolgeranno in seduta pubblica può assistere un solo rappresentante per ogni concorrente, anche in caso di soggetti non ancora costituiti come i R.T.I.

Tali rappresentanti sono quelli elencati all'art.80 del D.Lgs.50/16 ovvero dipendenti del soggetto concorrente muniti di specifica delega. Nel caso dei procuratori occorre produrre la stessa procura con allegata una dichiarazione di conformità del documento all'originale sottoscritta dal legale rappresentante corredata di documento di identità del sottoscrittore.

Scaduto il termine di ricezione delle offerte, il Seggio/Commissione di gara, nella data indicata nel Bando di gara, esamina in seduta pubblica la documentazione amministrativa, cioè le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, applicando il soccorso istruttorio ex art.83, comma 9, del D.Lgs.50/16 o l'esclusione dalla gara a seconda della casistica precisata al punto 2 del presente Disciplinare ed ai sensi di legge.

All'esito di tale attività il Seggio/Commissione di gara dichiara quali sono gli operatori economici che sono ammessi all'apertura dell'offerta tecnica dandone pubblicità sul profilo del committente (<http://www.usl2.toscana.it>) nella Sezione Bandi di gara, quale allegato al Bando di gara, e attraverso il sistema START nell'apposito spazio relativo alla gara stessa. Delle eventuali esclusioni e delle ammissioni sarà data comunicazione ad ogni concorrente mediante pec, se indicata nel DGUE, o mediante fax, se indicato.

La Commissione di gara, all'esito dell'attività sopra indicata, esamina l'offerta tecnica in seduta riservata ed attribuisce il punteggio relativo secondo le modalità di cui al punto 2 del presente Disciplinare.

Attribuiti i punteggi relativi all'offerta tecnica, la Commissione di gara, in seduta pubblica, legge i punteggi relativi all'offerta tecnica ed apre l'offerta economica dei concorrenti ammessi, attribuendo il punteggio relativo secondo le modalità di cui al punto 2 del presente Disciplinare.

Successivamente calcola ed attribuisce il punteggio finale per ogni concorrente ammesso, verifica l'eventuale presenza di offerte da sottoporre al controllo dell'anomalia dell'offerta. La verifica di congruità delle offerte sarà effettuata, con le modalità previste dall'art. 90 del D.lgs. n. 50/2016, dal RUP con il supporto della Commissione nominata ai fini dell'art.77 del D.Lgs.50/16.

Infine forma la graduatoria finale.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto quale risultato della somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei parametri prezzo/qualità - merito tecnico.

Ogni concorrente partecipante alla gara, potrà prendere visione, in modalità telematica, dell'aggiudicazione provvisoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi di posta elettronica certificata. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Le risposte della Stazione Appaltante pubblicate sulla piattaforma START integrano il Disciplinare di gara e sono parimenti vincolanti ai fini della partecipazione alla gara, si invitano pertanto gli operatori economici a prenderne opportuna visione.

### **1.7 Requisiti informatici per partecipare all'appalto**

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc. );

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

Si rimanda in ogni caso alle norme tecniche della piattaforma START. Tali norme sono state redatte con riferimento ad ogni tipologia di gara e quindi è evidente che solo alcune di tali norme trovano applicazione nella presente procedura.

## 1.8. Modalita' di identificazione sul sistema telematico

Per partecipare all'appalto gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico accessibile all'indirizzo: <https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana> ed inserire la documentazione di cui al successivo punto 2.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene utilizzando un certificato digitale di autenticazione, oppure tramite User ID e Password. Il certificato digitale e/o la User ID e Password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la Password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al:

Call Center al numero 02 86838415/36/38.  
o all'indirizzo di posta elettronica [infopleiade@i-faber.com](mailto:infopleiade@i-faber.com)

## 2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere, in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Nel caso dell'offerta tecnica e dell'offerta economica la mancanza della traduzione giurata determina che le stesse non saranno oggetto di valutazione e quindi di attribuzione di punteggi da parte della Commissione ex art.77 del D.Lgs.50/16.

Nel caso di autocertificazioni, certificazioni e documenti non riguardanti l'offerta tecnica ed economica, la mancanza della traduzione giurata è soggetta al soccorso istruttorio, con le modalità previste dall'art.83, comma 9, del D.Lgs.50/16, ed alla esclusione della procedura se il documento non è prodotto entro il termine assegnato.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, la seguente documentazione :

**A: documentazione amministrativa cui si riferiscono i seguenti punti da A.1) ad A.9).** E' vietato inserire documenti inerenti la documentazione amministrativa nell'offerta tecnica ed economica. Tale inadempienza equivale a non aver prodotto il documento/autocertificazione con il conseguente ricorso al soccorso istruttorio od alla esclusione dalla gara in base alla casistica descritta nei punti sopra citati.

**B: offerta tecnica.** E' vietato inserire l'offerta tecnica, o parte di essa, nei documenti inerenti la documentazione amministrativa e/o nell'offerta economica. Tale inadempienza comporta la mancata valutazione da parte della Commissione di gara, dell'offerta tecnica, o della parte di essa, che è stata inserita nella documentazione amministrativa e/o nell'offerta economica.

**C: offerta economica:** è vietato inserire l'offerta economica nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica. Tale inadempienza comporta l'esclusione dalla gara.

**A.1) la Domanda di partecipazione** recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tale documento, e le singole dichiarazioni in esso contenute, sono soggette al soccorso istruttorio, con le modalità previste dall'art.83, comma 9, del D.Lgs.50/16, ed alla esclusione della procedura se il documento non è prodotto entro il termine assegnato.

La Domanda di partecipazione viene generata dal sistema telematico in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei form on line.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 1.8, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line;
- Scaricare sul proprio PC i documenti “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
- Firmare digitalmente i documenti “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
- Inserire nel sistema i documenti “domanda di partecipazione” e “DGUE” firmata digitalmente negli appositi spazi previsti.

La Domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente come segue:

- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
- in caso di società di professionisti: dal rappresentante legale della società;
- in caso di società di ingegneria: dal rappresentante legale della società;
- in caso di consorzio stabile: dal rappresentante legale del consorzio;
- in caso di studio associato: deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i professionisti associati (vedere Parere n.106 del 15.11.2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui CC.PP.). Nel caso in cui un professionista associato possa sottoscrivere documenti, autocertificazioni o l’offerta per conto degli altri associati a seguito di un Atto costitutivo occorre produrre tale atto firmato digitalmente dallo stesso professionista.
- in caso di R.T.I. da costituire o concorrenti assimilabili, la domanda deve essere prodotta e sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto da associare, secondo le indicazioni sopra riportate;
- in caso di R.T.I. costituito o concorrenti assimilabili, la domanda deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario cui è stato conferito il mandato. In tal caso occorre produrre copia dell’Atto costitutivo firmato digitalmente.

Qualora la Domanda sia sottoscritta da un procuratore del soggetto concorrente occorre produrre la stessa procura con allegata una dichiarazione di conformità del documento all’originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

In caso di R.T.I. occorre inserire le seguenti dichiarazioni:

- percentuale dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari posseduti da ciascun operatore economico componente il R.T.I.;
- le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni e relativa quota percentuale che saranno eseguite da ogni operatore economico componente il R.T.I.;
- le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto suddivise per ogni operatore economico componente il R.T.I.

Tali dichiarazioni devono essere coerenti con quanto richiesto al paragrafo 1.4.A) e con quanto dichiarato in sede di offerta tecnica in merito ai professionisti personalmente responsabili delle singole prestazioni.

Queste ultime tre dichiarazioni relative ai R.T.I. sono soggette al soccorso istruttorio, con le modalità previste dall’art.83, comma 9, del D.Lgs.50/16, ed alla esclusione della procedura se le stesse non sono prodotte entro il termine assegnato. Si applica invece la immediata esclusione qualora le percentuali o le prestazioni indicate contraddicono quanto previsto nel paragrafo 1.4. o quanto disposto dalle norme vigenti.

Nella Domanda di partecipazione si devono effettuare anche le seguenti dichiarazioni:

- 1) indicare gli estremi di iscrizione ai vari Enti previdenziali, ed in particolare alle varie Casse autonome professionali, quali Inarcassa, ecc.
- 2) indicare i soggetti appartenenti al concorrente di cui all’art.80, comma 3, del D.Lgs.50/16 e le loro generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune e provincia di residenza).
- 3) indicare di non far parte di alcun consorzio di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.50/16.
- 4) segnalare la propria eventuale iscrizione all’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività produttive.
- 5) inserire la percentuale di sconto e le motivazioni riguardanti la riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art.97, comma 7, del D.Lgs.50/16.
- 6) che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova nelle condizioni preclusive alla partecipazione alla presente gara specificate all’art. 13 del D.L. 223 del 04/07/2006 convertito in legge n.248 del 04/08/2006;
- 7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara o, in assenza dello stesso, nella lettera d’invito a gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali allegati, e nello schema di contratto e nell’eventuale patto di integrità.
- 8) di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;

9) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

10) l'impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 (*nella domanda precompilata su START viene inserito un testo ad hoc a seconda della scelta del concorrente sulla base della propria sede*);

11) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

## **A.2) Garanzia provvisoria**

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.50/16 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Ai sensi del comma 10 dello stesso articolo non si richiede tale garanzia per gli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento. Pertanto con i termini "prezzo base indicato nel bando o nell'invito" si intende la quota parte del presente appalto relativa alla prestazione di Direzione e contabilità dei lavori di cui al punto 1.1.A. - lettera E del presente Disciplinare. Quindi l'importo della garanzia deve essere pari ad € 4.521,00.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria di cui sopra a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando (centottanta giorni), nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del

15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo n. 231/2001](#) o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di R.T.I. lo sconto sulla garanzia si può ottenere quando tutti i componenti del R.T.I. sono in possesso della relativa certificazione che dà diritto allo sconto.

La motivazione dello sconto sulla garanzia ed il conseguente sconto applicato deve essere autocertificato mediante il Modello B indicando l'esatta casistica indicata dall'art.93, comma 7, del D.Lgs.50/16 e la corrispondente percentuale di sconto applicata. Inoltre va indicata anche la percentuale di sconto totale. La sottoscrizione di tale dichiarazione segue le stesse regole della sottoscrizione della garanzia sotto riportate. Tale adempimento è soggetto al soccorso istruttorio, con le modalità previste dall'art.83, comma 9, del D.Lgs.50/16, ed alla esclusione della procedura se la dichiarazione non è prodotta entro il termine assegnato.

La garanzia è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs.50/16 qualora l'offerente risultasse affidatario.

In caso di R.T.I., sia costituito che da costituirsi, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La stessa regola vale per i concorrenti assimilabili ai R.T.I.

La garanzia deve essere sottoscritta dal soggetto che la emessa in forma digitale.

La stessa garanzia deve essere firmata digitalmente dal concorrente come segue:

- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
- in caso di società di professionisti: dal rappresentante legale della società;
- in caso di società di ingegneria: dal rappresentante legale della società;
- in caso di consorzio stabile: dal rappresentante legale del consorzio;
- in caso di studio associato: deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i professionisti associati (vedere Parere n.106 del 15.11.2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui CC.PP.). Nel caso in cui un professionista associato possa sottoscrivere documenti, autocertificazioni o l'offerta per conto degli altri associati a seguito di un Atto costitutivo occorre produrre tale atto firmato digitalmente dallo stesso professionista.
- in caso di R.T.I. da costituire o concorrenti assimilabili, la garanzia deve essere prodotta e sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto da associare, secondo le indicazioni sopra riportate;
- in caso di R.T.I. costituito o concorrenti assimilabili, la garanzia deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario cui è stato conferito il mandato. In tal caso occorre produrre copia dell'Atto costitutivo firmato digitalmente.

Qualora la garanzia sia sottoscritta da un procuratore del soggetto concorrente occorre produrre la stessa procura con allegata una dichiarazione di conformità del documento all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

La garanzia deve essere stata emessa in data antecedente alla data di scadenza delle offerte. Pertanto tale adempimento è soggetto al soccorso istruttorio, con le modalità previste dall'art.83, comma 9, del D.Lgs.50/16, ed alla esclusione della procedura se il documento non è prodotto entro il termine assegnato, in caso di omessa allegazione del documento nel sistema START. Qualora la garanzia non sia stata emessa in data antecedente la scadenza dell'offerta il mancato adempimento è a pena di esclusione.

### **A.3) DGUE - Dichiarazioni di non ricorrenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/01.**

Tali dichiarazioni sono rese utilizzando il DGUE (vedere punto A.1) sottoscritto con firma digitale dai seguenti soggetti:

- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
- in caso di società di professionisti: dal rappresentante legale della società;
- in caso di società di ingegneria: dal rappresentante legale della società;
- in caso di consorzio stabile: dal rappresentante legale del consorzio;

- in caso di studio associato: deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i professionisti associati (vedere Parere n.106 del 15.11.2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui CC.PP.). Nel caso in cui un professionista associato possa sottoscrivere documenti, autocertificazioni o l'offerta per conto degli altri associati a seguito di un Atto costitutivo occorre produrre tale atto firmato digitalmente dallo stesso professionista.

- in caso di R.T.I. da costituire o concorrenti assimilabili, la domanda deve essere prodotta e sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto da associare, secondo le indicazioni sopra riportate;

- in caso di R.T.I. costituito o concorrenti assimilabili, la domanda deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario cui è stato conferito il mandato. In tal caso occorre produrre copia dell'Atto costitutivo firmato digitalmente.

Nel caso di Consorzi Stabili di cui all'art.46, comma 1, lett.f), del D.Lgs.50/16, o concorrenti assimilabili, il concorrente deve indicare il/i soggetti consorziati per i quali concorre (ragione sociale, sede legale e codice fiscale).

Qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore del soggetto concorrente occorre produrre la stessa procura con allegata una dichiarazione di conformità del documento all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

Il legale rappresentante del concorrente, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/00 fornisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con riferimento, oltre che a se stesso, anche ai soggetti ex art.80, comma 3, del D.Lgs.50/16 attraverso lo stesso DGUE ed elencati nella Domanda di partecipazione.

Anche in tal caso si applica l'art.76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazione mendaci, con la segnalazione all'autorità giudiziaria.

Tale dichiarazione del concorrente non può essere valida con riferimento agli operatori economici ausiliari o indicati nella dichiarazione di subappalto. In questi ultimi due casi dovrà eventualmente essere il legale rappresentante dell'operatore economico ausiliario o della eventuale subappaltatrice ad effettuare l'eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si riportano i soggetti elencati dall'art.80, comma 3, del D.Lgs.50/16: titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Il legale rappresentante, sempre attraverso il DGUE, fornisce la dichiarazione riferita all'art.80, comma 2, del D.Lgs.50/16 anche con riferimento ai soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/11 ed ai loro familiari conviventi di maggiore età residenti nello Stato Italiano.

I soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/11 sono i seguenti:

- se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

- se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

- e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
  - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
  - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
  - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
  - l) per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

Ai sensi dell'art.24, comma 5, del D.Lgs.50/16, le cause di esclusione ex art.80 del D.Lgs.50/16 si riferiscono anche ai professionisti di cui allo stesso articolo indicati nell'offerta tecnica quali personalmente responsabili delle prestazioni inerenti l'appalto. Pertanto il legale rappresentante del concorrente, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/00, fornisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con riferimento anche a tali professionisti attraverso il DGUE.

Tutti i criteri7dichiarazioni in questione saranno controllati al momento dell'aggiudicazione o qualora la Stazione appaltante/Commissione o Seggio di gara lo ritenga opportuno ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/00. Ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/00 le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o il loro uso, daranno luogo a segnalazione all'Autorità giudiziaria.

A tal fine saranno richieste le generalità dei soggetti soggetti al controllo o precisazioni in merito ad informazioni già comunicate. Nel caso di familiari di maggiore età occorrerà anche che si indichi la loro presenza o meno qualora non siano fornite le generalità sopra indicate.

Tale documento, e le singole dichiarazioni in esso contenute, sono soggette al soccorso istruttorio, con le modalità previste dall'art.83, comma 9, del D.Lgs.50/16, ed alla esclusione della procedura se il documento non è prodotto entro il termine assegnato.

In caso di concordato con continuità aziendale il concorrente dovrà allegare la seguente documentazione:

- l'autorizzazione/Decreto del Tribunale competente per partecipare alle gare d'appalto dichiarata conforme all'originale. La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico cui si riferisce il documento;
- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.67, lett. d), del R.D. 267/42, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. La relazione dovrà essere sottoscritta in formato digitale dal professionista medesimo.

#### **A.4) Ulteriori dichiarazioni previste dalla normativa vigente:**

Tramite il Modello di autocertificazione A il concorrente dovrà effettuare le seguenti dichiarazioni non presenti nella Domanda di partecipazione e nel DGUE:

A.4.1.) in caso di R.T.I. da costituire o concorrenti assimilabili, occorre che i componenti del R.T.I. dichiarino l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale al componente indicato quale mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

A.4.2a) in caso di ricorso all'avvalimento: dichiarazione sottoscritta dall'operatore economico ausiliario attestante il possesso delle risorse oggetto di avvalimento indicandole puntualmente;

A.4.2b) in caso di ricorso all'avvalimento:: dichiarazione sottoscritta dall' operatore economico ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

A.4.3) dichiarazione di essere un dipendente pubblico indicando la Pubblica amministrazione di appartenenza ed il suo indirizzo. In caso di assenza di tale indicazione si intende che nessun soggetto appartenente al concorrente è un dipendente pubblico.



Tale documento, e le singole dichiarazioni in esso contenute, sono soggette al soccorso istruttorio, con le modalità previste dall'art.83, comma 9, del D.Lgs.50/16, ed alla esclusione della procedura se il documento non è prodotto entro il termine assegnato.

Il Modello di autocertificazione deve essere sottoscritto digitalmente dall'operatore economico ausiliario per le dichiarazioni di cui ai punti A.4.2a) e A.4.2b) secondo le seguenti modalità:

- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
- in caso di società di professionisti: dal rappresentante legale della società;
- in caso di società di ingegneria: dal rappresentante legale della società;
- in caso di consorzio stabile: dal rappresentante legale del consorzio;
- in caso di studio associato: deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i professionisti associati (vedere Parere n.106 del 15.11.2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui CC.PP.). Nel caso in cui un professionista associato possa sottoscrivere documenti, autocertificazioni o l'offerta per conto degli altri associati a seguito di un Atto costitutivo occorre produrre tale atto firmato digitalmente dallo stesso professionista.

Il Modello di autocertificazione deve essere sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli operatori economici componenti il R.T.I. per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto A.4.1), in caso di R.T.I. da costituire o concorrenti assimilabili, secondo le seguenti indicazioni:

- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
- in caso di società di professionisti: dal rappresentante legale della società;
- in caso di società di ingegneria: dal rappresentante legale della società;
- in caso di consorzio stabile: dal rappresentante legale del consorzio;
- in caso di studio associato: deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i professionisti associati (vedere Parere n.106 del 15.11.2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui CC.PP.). Nel caso in cui un professionista associato possa sottoscrivere documenti, autocertificazioni o l'offerta per conto degli altri associati a seguito di un Atto costitutivo occorre produrre tale atto firmato digitalmente dallo stesso professionista.

Qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore del soggetto concorrente occorre produrre la stessa procura con allegata una dichiarazione di conformità del documento all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

Il Modello di autocertificazione deve essere sottoscritto digitalmente dal soggetto interessato alla dichiarazione per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto A.4.4) per quanto riguarda la propria appartenenza ad una P.A.

Con riferimento a questa ultima dichiarazione, il legale rappresentante del concorrente, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/00 potrà fornire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per i soggetti citati nel presente paragrafo e per le dichiarazioni sopra elencate. Anche in tal caso si applica l'art.76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazione mendaci, con la segnalazione all'autorità giudiziaria.

Il concorrente non può fornire dichiarazioni che deve fornire l'operatore economico ausiliario o indicati nella dichiarazione di subappalto. In questi ultimi due casi dovrà eventualmente essere il legale rappresentante dell'eventuale operatore economico ausiliario o della eventuale subappaltatrice ad effettuare l'eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

A.5). Ricevuta che attesti l'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP). I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara. Pertanto tale adempimento è soggetto al soccorso istruttorio, con pagamento della sanzione pecuniaria ed a pena di esclusione, in caso di omessa allegazione del documento nel sistema START. Qualora il pagamento non è stato effettuato entro i termini della data di scadenza dell'offerta il mancato adempimento è a pena di esclusione.

Tale documento I partecipanti devono indicare nella causale:

- il codice fiscale del partecipante (in caso di R.T.I. o concorrenti assimilabili il pagamento deve essere unico indicando il c.f. del componente del R.T.I. mandatario anche qualora il R.T.I. non è costituito);
- il CIG che identifica la procedura.

Il documento deve essere sottoscritto in forma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

**A.6) Requisiti art.83 del d.lgs. 50/16 e di cui agli artt. 254, 255 e 256 del d.p.r. 207/10:**

- a) idoneità professionale di cui al punto 1.1.B ed 1.4.B. del presente Disciplinare;**
- b) economico-finanziari di cui al punto 1.4.A. del presente Disciplinare;**
- c) tecnico e professionali di cui al punto 1.4.A. del presente Disciplinare;**
- d) artt. 254, 255 e 256 del d.p.r. 207/10 di cui al punto 1.3.1 del presente Disciplinare.**

Tali requisiti si autocertificano indicando all'inizio della Parte IV del DGUE "Indicazione globale per tutti i criteri di selezione" "SI" quale Risposta alla domanda "Soddisfa i criteri di selezione richiesti". Pertanto non occorre effettuare ulteriori dichiarazioni in merito.

I soggetti consorziati indicati quali esecutori dal Consorzio stabile dovranno effettuare le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di cui al presente punto a loro direttamente imputabili attraverso il DGUE con le stesse modalità sopra spiegate.

Tutti i soggetti interessati dai presenti requisiti dovranno effettuare la dichiarazione secondo le sopra menzionate modalità.

Tutti i criteri in questione saranno controllati al momento dell'aggiudicazione o qualora la Stazione appaltante/Seggio di gara/Commissione di gara lo ritenga opportuno, nel corso della gara, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/00. Ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/00 le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o il loro uso, daranno luogo alla esclusione dalla gara ed alla segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Tale documento, e le singole dichiarazioni in esso contenute, sono soggette al soccorso istruttorio, con le modalità previste dall'art.83, comma 9, del D.Lgs.50/16, ed alla esclusione della procedura se il documento non è prodotto entro il termine assegnato.

**A.7) Paragrafo documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti di cui ai precedenti punti 1.3.1), 1.4.A) ed 1.4.B)- 1.1.B) (art.83 del D.Lgs. 50/16 e di cui agli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/10):**

Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti **1.3.1), 1.4.A) ed 1.4.B)** sono dimostrati dai concorrenti su richiesta scritta da parte della Stazione appaltante attraverso la produzione della seguente documentazione, a pena di esclusione e di segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/00:

1) Per il requisito di cui al punto 1.4.A1 occorre produrre uno o più di uno dei seguenti documenti, fino alla dimostrazione del requisito, con le modalità ex D.P.R. 445/00:

- a) Per le società: copie conformi dei bilanci riclassificati in base alle norme europee recepite dall'ordinamento italiano (artt.2423 e seguenti del codice civile) corredati dalle note integrative e dalla nota di deposito. Si invitano i concorrenti ad indicare le parti del documento che sono rilevanti ai fini della dimostrazione del requisito.
  - b) Per i concorrenti in forma diversa da quella societaria: copie conformi delle dichiarazioni annuali IVA oppure Modello Unico oppure dichiarazione dei redditi corredati da relativa ricevuta di presentazione. Si invitano i concorrenti ad indicare le parti del documento che sono rilevanti ai fini della dimostrazione del requisito.
  - c) Registri dei corrispettivi, delle fatture ai fini I.V.A., per le sole annualità per la quale non sia ancora scaduto il termine per il deposito del bilancio o per la presentazione delle dichiarazioni annuali;
  - d) copia delle dichiarazioni alle casse professionali di previdenza;
  - e) Per le società: dichiarazione del legale rappresentante che indichi il fatturato specifico relativo ai servizi di cui all'art.3. lett.vvvv), del D.Lgs.50/16, nel caso in cui la nota integrativa non riporti tale indicazione, e dichiarazione che attesti la veridicità di tale dichiarazione del legale rappresentante effettuata dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs.88/92.
  - f) per i concorrenti in forma diversa da quella societaria: Se l'operatore economico ha svolto anche attività diverse dalle prestazioni di servizi tecnici ex art.3, lett.vvvv), del D.Lgs.50/16, e dai documenti presentati non siano rilevabili separatamente gli importi dei predetti servizi, la documentazione deve essere corredata da apposita dichiarazione che indichi separatamente gli importi di fatturato in servizi tecnici da quelli relativi alle attività diverse.
  - g) qualsiasi documento equivalente rispetto a quelli precedenti che contenga le stesse informazioni di cui ai precedenti punti citati. La semplice produzione delle fatture non si ritiene sufficiente per la dimostrazione di tale requisito.
- A pena di esclusione, i documenti devono essere dichiarati conformi agli originali allegando un documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione. Non si accettano dichiarazioni a parte quelle indicate alle lettere e) ed f).

2a) Per il requisiti di cui al punto 1.4.A2 una dichiarazione da parte del legale rappresentante del concorrente in cui si elencano i servizi espletati negli ultimi dieci anni con le seguenti informazioni:

tipo di servizio, numero progressivo, importo dei lavori, classe e categoria, oggetto del servizio, committente (ragione sociale, indirizzo ed indicazione se pubblico o privato), professionista responsabile della prestazione, data di inizio dello svolgimento del servizio, data di fine dello svolgimento del servizio, estremi dell'atto di approvazione.

L'espletamento di tali servizi va dimostrato con le modalità ex D.P.R. 445/00 con i seguenti documenti:

a) se il committente è un'amministrazione pubblica di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.165/01: originale o copia dichiarata conforme all'originale delle certificazioni rilasciate dai committenti di avvenuto espletamento dei servizi autocertificati tramite il DGUE, attestanti la regolare esecuzione delle prestazioni affidate. Le certificazioni devono essere sottoscritte dal soggetto che ne ha titolo appartenente all'ente. Le copie dei certificati devono, a pena di esclusione, essere dichiarati conformi agli originali allegando un documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione. Tali certificazioni devono essere redatte in modo che si possa evincere dalle stesse l'importo dei lavori oggetto dei servizi svolti suddivisi per le categorie di cui al punto 1.1.A del presente Disciplinare. Qualora la data di inizio e fine della prestazione del singolo servizio (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e collaudo) non sia desumibile dal certificato, occorre produrre dei documenti, dichiarati conformi agli originali allegando un documento di identità del sottoscrittore, quali copia del contratto o lettera di affidamento, lettere dell'ente da cui si evince l'inizio della prestazione e documenti da cui si evince la fine della prestazione. Qualora, in presenza del contratto o della lettera di affidamento dell'incarico, manchi un documento da cui si evince l'inizio della prestazione, si prenderà come riferimento la data del contratto o la lettera di affidamento.

b) se il committente è un soggetto privato: a comprova dell'avvenuta esecuzione dei servizi autocertificati tramite il DGUE, si dovranno fornire i seguenti documenti:

documenti riguardanti l'affidamento dell'incarico, quali contratti o lettere di affidamento da cui si possano evincere gli importi dei lavori oggetto del servizio suddivisi per le categorie di cui al punto 1.1.A del presente Disciplinare e le fatture emesse a seguito dell'espletamento dello stesso incarico. Qualora gli importi dei lavori oggetto del servizio suddivisi per classi e categorie non siano indicati nei contratti o nelle lettere di affidamento, occorre fornire, a pena di esclusione qualsiasi altro documento da cui si possano evincere tali importi suddivisi per classi e categorie.

Per la dimostrazione della data di inizio e fine della prestazione del singolo servizio occorre produrre dei documenti, dichiarati conformi agli originali allegando un documento di identità del sottoscrittore, quali copia del contratto o lettera di affidamento, lettere da cui si evince l'inizio della prestazione e documenti da cui si evince la fine della prestazione. Qualora, in presenza del contratto o della lettera di affidamento dell'incarico, manchi un documento da cui si evince l'inizio della prestazione, si prenderà come riferimento la data del contratto o la lettera di affidamento.

A pena di esclusione, i documenti devono essere dichiarati conformi agli originali allegando un documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione.

c) qualsiasi documento equivalente rispetto a quelli richiesti ai punti a) e b) precedenti che contenga le stesse informazioni di cui ai precedenti punti citati. A pena di esclusione, i documenti devono essere dichiarati conformi agli originali allegando un documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione. Non si accettano dichiarazioni.

d) per i lavori pubblici l'indicazione degli estremi dell'Atto di approvazione (Decreto/Delibera) che approva o il livello di progettazione/studio di fattibilità o, per la direzione lavori, il collaudo (o CRE). Sarà cura della Stazione appaltante verificare l'esistenza di tale Atto presso la stessa P.A.

Per i lavori privati la produzione di copia dichiarata conforme all'originale dell'atto autorizzativo o concessorio per comprovare l'approvazione della progettazione/studio di fattibilità, e del certificato di collaudo per comprovare l'approvazione della progettazione/studio di fattibilità/direzione lavori e per provare che i lavori sono stati eseguiti.

2b) Per il requisiti di cui al punto 1.4.A3 una dichiarazione da parte del legale rappresentante del concorrente in cui si elencano i servizi espletati negli ultimi dieci anni con le seguenti informazioni:

tipo di servizio, numero progressivo, importo dei lavori, classe e categoria, oggetto del servizio, committente (ragione sociale, indirizzo ed indicazione se pubblico o privato), professionista responsabile della prestazione, data di inizio dello svolgimento del servizio, data di fine dello svolgimento del servizio, estremi dell'atto di approvazione.

L'espletamento di tali servizi va dimostrato con le modalità ex D.P.R. 445/00 con i documenti di cui al precedente punto 2a).

3) Per il requisito di cui al punto 1.4.A4 (concorrenti in forma societaria) il legale rappresentante del concorrente deve inviare una dichiarazione in cui si elenca l'organigramma riferito esclusivamente al personale tecnico con qualifica professionale richiesta nel paragrafo 1.1.B in corrispondenza delle unità minime professionali obbligatorie. L'organigramma deve essere relativo a ciascun anno e deve essere indicata la qualifica professionale del singolo soggetto

e la tipologia del contratto applicato, indicandone l'inizio e la fine del rapporto. Tale organigramma deve essere comprovato da uno o più di uno dei seguenti documenti, fino alla dimostrazione del requisito, con le modalità ex D.P.R. 445700:

- a) per i soci attivi: dall'estratto del libro dei soci e dalle dichiarazioni trasmesse all'A.N.A.C. ai sensi degli artt.254, 255 e 256 del D.P.R.207/10;
- b) per i dipendenti da copia del Libro Unico del Lavoro di cui alla L.133/08, le denunce o distinte relative ai versamenti contributivi, copia dei contratti di lavoro e copia del modello CUD;
- c) per i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali con partita IVA, dalla copia del relativo contratto e da copia delle fatture. Vanno inoltre elencati i progetti da questi sottoscritti per conto del soggetto concorrente in una dichiarazione a cura del legale rappresentante del concorrente, comprensiva dell'indicazione del committente del progetto.  
Occorre inoltre inviare copie delle dichiarazioni annuali IVA oppure del Modello Unico oppure dichiarazione dei redditi delle dichiarazioni annuali del consulente a riprova del proprio fatturato annuo. Il consulente deve fornire una dichiarazione di conformità all'originale del documento allegando una copia del proprio documento di identità. Si ricorda che vanno computati solo i consulenti che abbiano fatturato almeno il 50% dal proprio fatturato annuo alla società concorrente.
- d) per tutti i soggetti: idonea documentazione fiscale, dichiarata conforme agli originali allegando un documento di identità del sottoscrittore, ovvero idonea dichiarazione asseverata da un consulente del lavoro iscritto all'apposito albo professionale allegando un documento di identità del sottoscrittore.
- e) per i legali rappresentanti: documenti, quali verbali della società, da cui risulta la data di nomina e di cessazione della nomina.
- f) per tutti i soggetti: qualsiasi altro documento da cui si possano evincere le dichiarazioni effettuate compreso le dichiarazioni trasmesse e dalle dichiarazioni trasmesse all'A.N.A.C. ai sensi degli artt.254, 255 e 256 del D.P.R.207/10.
- g) per i requisiti professionali che i soggetti devono possedere si rimanda al successivo punto;

4) per i requisiti di cui ai punti 1.1.B, 1.3.1) ed 1.4.B):

- a) dalle informazioni incluse nei certificati della C.C.I.A.A. ed a documenti ivi richiamati se disponibili;
- b) dalla produzione di attestati/titoli di studio da parte del concorrente, controlli sull'iscrizione al relativo albo professionale, controlli sul sito dell'A.N.A.C. ed eventualmente su altri siti web.
- c) ogni altro documento valutato utile dal concorrente e dalla Stazione appaltante, dichiarato conforme all'originale dal legale rappresentante del concorrente con allegato un documento di identità;

Ai sensi dell'art.46, comma 2, del D.Lgs.50/16, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Ai sensi dell'art.47, comma 2, del D.Lgs.50/16, per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs.50/16, alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

La Stazione appaltante richiederà la prova documentabile della avvenuta costituzione del consorzio, a pena di esclusione. Infatti tale documento è un presupposto della facoltà della società di utilizzare i requisiti delle consorziate sopra richiamate.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.50/16 (i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal d.Lgs.50/16, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

A pena di esclusione, qualsiasi documento deve essere dichiarato conforme agli originali allegando un documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione.

A pena di esclusione, qualsiasi dichiarazione deve essere prodotta ai sensi del D.P.R. 445/00 allegando copia del documento di identità del sottoscrittore il quale deve essere persona idonea a sottoscrivere la dichiarazione:

- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;

- in caso di società di professionisti: dal rappresentante legale della società;
- in caso di società di ingegneria: dal rappresentante legale della società;
- in caso di consorzio stabile: dal rappresentante legale del consorzio;
- in caso di studio associato: deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i professionisti associati (vedere Parere n.106 del 15.11.2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui CC.PP.). Nel caso in cui un professionista associato possa sottoscrivere documenti, autocertificazioni o l'offerta per conto degli altri associati a seguito di un Atto costitutivo occorre produrre tale atto firmato digitalmente dallo stesso professionista.
- in caso di R.T.I. da costituire o concorrenti assimilabili, deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto da cui proviene il documento;
- in caso di R.T.I. costituito o concorrenti assimilabili, la domanda deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario cui è stato conferito il mandato. In tal caso occorre produrre copia dell'Atto costitutivo firmato digitalmente.

Qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore del soggetto concorrente occorre produrre la stessa procura con allegata una dichiarazione di conformità del documento all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea, il possesso dei requisiti sarà accertato in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi e corredata, a pena di esclusione, da traduzione giurata.

#### **A.8) Nel caso di avvalimento:**

Ai sensi dell'art.89 del D.Lgs.50/16 il concorrente che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dichiara tale volontà, la/le parte/i del servizio oggetto dell'avvalimento e la ragione sociale dell'operatore economico ausiliario corredato dal codice fiscale e dall'indirizzo della sede legale attraverso il DGUE di cui al punto A.3.

Inoltre occorre allegare anche:

1. una dichiarazione sottoscritta dall'operatore economico ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 attraverso il DGUE, Parti I, II (ad esclusione della parte riguardante il subappalto), III e VI. Il DGUE va sottoscritto dai seguenti soggetti dell'operatore economico ausiliario:
  - in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
  - in caso di società di professionisti: dal rappresentante legale della società;
  - in caso di società di ingegneria: dal rappresentante legale della società;
  - in caso di consorzio stabile: dal rappresentante legale del consorzio;
  - in caso di studio associato: deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i professionisti associati (vedere Parere n.106 del 15.11.2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui CC.PP.). Nel caso in cui un professionista associato possa sottoscrivere documenti, autocertificazioni o l'offerta per conto degli altri associati a seguito di un Atto costitutivo occorre produrre tale atto firmato digitalmente dallo stesso professionista.
  - in caso di R.T.I. da costituire o concorrenti assimilabili, la domanda deve essere prodotta e sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto da associare, secondo le indicazioni sopra riportate;
  - in caso di R.T.I. costituito o concorrenti assimilabili, la domanda deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario cui è stato conferito il mandato. In tal caso occorre produrre copia dell'Atto costitutivo firmato digitalmente.

Tale dichiarazione, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/00, è riferita, oltre che a se stesso, anche a tutti i soggetti ex art.80, comma 3, del D.Lgs.50/16, a tutti i soggetti ex art.85 del D.Lgs.159/16 ed ai loro familiari conviventi di maggiore età residenti nello Stato Italiano, ed a tutti i soggetti ex art.24, comma 5, del D.Lgs.50/16.
2. una dichiarazione sottoscritta dall'operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 1.4.A del presente Disciplinare mancanti al concorrente ai fini della partecipazione alla presente gara attraverso il DGUE, Parte IV con le stesse modalità dei concorrenti. Nel caso di R.T.I. che esprimono la volontà di avvalersi dei requisiti di cui al presente numero relativi ad un operatore economico ausiliario che è anche componente del R.T.I. concorrente, i requisiti in questione non possono coincidere con i requisiti che lo stesso operatore economico concorrente utilizza direttamente ai fini della qualificazione della gara.
3. una dichiarazione sottoscritta dall'operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 1.4.B del presente Disciplinare mancanti al concorrente ai fini della partecipazione alla presente gara attraverso il DGUE, Parte IV con le stesse modalità dei concorrenti. L'indicazione di tali requisiti di idoneità professionale equivale all'effettivo impiego del soggetto indicato nel corso della gara d'appalto.

4. una dichiarazione sottoscritta dall'operatore economico ausiliario attestante il possesso delle risorse oggetto di avvalimento indicandole puntualmente nel Modello di autocertificazione di cui al punto A.4). Si precisa che nel corso dell'appalto la Stazione appaltante controllerà l'effettivo utilizzo delle risorse indicate nella presente dichiarazione;
5. dichiarazione sottoscritta dall'operatore economico ausiliario con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, attraverso il Modello di autocertificazione di cui al punto A.4);
6. il contratto sottoscritto in forma digitale dalle parti, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto indicandole dettagliatamente. Il contratto in questione deve essere sottoscritto dalle parti in forma digitale in data precedente alla scadenza delle offerte e deve contenere la clausola sugli adempimenti della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/10. Lo stesso documento deve contenere anche la natura economica indicando in Euro l'importo in cambio del quale l'operatore economico ausiliario presta i propri requisiti/risorse oppure esplicitare l'interesse dell'operatore economico ausiliario a stipulare lo stesso contratto. In ogni caso il contratto in questione deve essere determinato, specifico per il presente appalto e dettagliato.

Le sopra citate dichiarazioni devono essere firmate digitalmente come segue:

- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
- in caso di società di professionisti: dal rappresentante legale della società;
- in caso di società di ingegneria: dal rappresentante legale della società;
- in caso di consorzio stabile: dal rappresentante legale del consorzio;
- in caso di studio associato: deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i professionisti associati (vedere Parere n.106 del 15.11.2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui CC.PP.). Nel caso in cui un professionista associato possa sottoscrivere documenti, autocertificazioni o l'offerta per conto degli altri associati a seguito di un Atto costitutivo occorre produrre tale atto firmato digitalmente dallo stesso professionista.

Tutte le dichiarazioni comprese nel Modello di autocertificazione A, di cui al punto A.4), ad eccezione della dichiarazione di cui al punto A.4.1), devono essere svolte anche dall'operatore economico ausiliario qualora si verifichi la corrispondente casistica.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D.Lgs.50/16 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia a corredo dell'offerta.

Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla presente gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Le dichiarazioni contenute nel presente paragrafo, ad eccezione di quella citata nel capo verso successivo, sono soggette al soccorso istruttorio, con le modalità previste dall'art.83, comma 9, del D.Lgs.50/16, ed alla esclusione della procedura se il documento non è prodotto entro il termine assegnato.

La dichiarazione del concorrente di volontà di ricorrere all'avvalimento è a pena di immediata esclusione e non è soggetta al ricorso istruttorio in quanto la mancanza di tale dichiarazione incide sulla mancanza dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare al momento della scadenza della data di presentazione delle offerte.

Il contratto di avvalimento è soggetto al soccorso istruttorio solo nel caso di mancata allegazione alla documentazione di gara con le modalità previste dall'art.83, comma 9, del D.Lgs.50/16, ed alla esclusione della procedura se il documento non è prodotto entro il termine assegnato. Lo stesso documento non può essere stato sottoscritto in data successiva alla scadenza delle offerte. In tal caso si esclude il concorrente dalla gara. La presenza di tale documento alla data di scadenza delle offerte è un prerequisite per il ricorso dell'istituto dell'avvalimento e quindi del possesso dei requisiti di cui si avvale il concorrente.

#### **A.9) Eventuale dichiarazione di subappalto:**

Ai sensi dell'art.31, comma 8, del D.lgs.50/16, il soggetto affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Ai sensi dell'art.105, comma 4, lett.b), del D.Lgs.50/16, il concorrente deve dichiarare nel DGUE, parte II, quali sono le parti del servizio che intende subappaltare. In assenza di tale dichiarazione resta esclusa per il concorrente ogni possibilità di subappalto.

Nel caso di affidamento dei servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto si rinvia all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 per la compiuta disciplina dell'istituto.

Ai sensi dell'art.105, comma 6, del D.Lgs.50/16, la dichiarazione di subappalto deve essere corredata dall'indicazione di una terna di operatori economici subappaltatori indicandone la ragione sociale, il codice fiscale e la parte del servizio oggetto del subappalto nel Modello DGUE.

Gli stessi operatori economici indicati dovranno produrre e sottoscrivere in formato digitale il Modello DGUE ed il Modello di autocertificazione A, secondo la corrispondente casistica.

## B) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera b) del D.lgs.n°50/2016 le offerte verranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per la valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti, che saranno attribuiti prendendo in considerazione i criteri e i sub-criteri con i relativi fattori ponderali riportati nella tabella seguente:

	Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta		Peso	
A	<i>Criterio qualitativo:</i> Adeguatezza dell'offerta in relazione alla capacità di realizzare la prestazione. <i>15 per ciascuna documentazione</i>		30	
	<i>Sub-criteri:</i>			
	a	caratteristiche dell'intervento <i>7,5 per ciascuna documentazione</i>		15
	b	complessità del servizio <i>7,5 per ciascuna documentazione</i>		15
B	<i>Criterio qualitativo:</i> Caratteristiche metodologiche proposte per lo svolgimento del servizio.		50	
	<i>Sub-criteri:</i>			
	a	tematiche, compiti e ideazione progettuale		18
	b	risorse preventivate in fase di progettazione		12
	c	risorse preventivate in fase di direzione lavori		16
d	risorse strumentali	4		
C	<i>Criterio quantitativo:</i> riduzione del corrispettivo della prestazione (ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica)		20	

Il calcolo del punteggio per ciascun concorrente viene effettuato con la seguente formula:

$$P_i = A_i + B_i + C_i$$

P<sub>i</sub> = punteggio complessivo del concorrente i-esimo

A<sub>i</sub> = punteggio attribuito alla professionalità ed adeguatezza dell'offerta del concorrente i-esimo

B<sub>i</sub> = punteggio attribuito alla relazione sulle caratteristiche metodologiche dell'offerta del concorrente i-esimo

C<sub>i</sub> = punteggio attribuito alla riduzione del corrispettivo della prestazione (al ribasso percentuale unico offerto) dell'offerta del concorrente i-esimo

L'incarico sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo sulla base dei criteri e sub-criteri sopra riportati.

I coefficienti per i sub-criteri qualitativi sono determinati mediante l'utilizzo del metodo del confronto a coppie, come disposto dalle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n°1005 del 21/09/16, ed in particolare mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori (compresi fra 1-6 ) attribuiti dai singoli Commissari ad ogni confronto a coppie che verrà effettuato per ogni sub-criterio.

Il punteggio del sub-criterio è dato dalla moltiplicazione di detti coefficienti per il relativo peso.

Il punteggio più elevato di ciascun criterio qualitativo (A e B), costituito dalla somma dei punteggi dei sub-criteri, viene riportato al punteggio massimo previsto per quel criterio e tutti gli altri punteggi vengono in conseguenza riparametrati in proporzione.

Il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati relativi ai criteri qualitativi (A e B) viene quindi nuovamente riparametrato al punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica (80) ed i punteggi attribuiti agli altri concorrenti vengono adeguati di conseguenza in proporzione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del D.lgs. n°50/2016 il punteggio risultante dalla somma dei punteggi riparametrati relativi ai criteri qualitativi (A e B), di cui al precedente capoverso, che risulterà inferiore a 40 sarà considerato insufficiente e comporterà l'esclusione dalla procedura e la non apertura dell'offerta economica, senza necessità di ogni altra valutazione ulteriore.

Le operazioni di calcolo sono eseguite arrotondando la seconda cifra decimale all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, all'unità inferiore qualora la terza cifra decimale sia inferiore a cinque.

I contenuti dei criteri di valutazione dell'offerta e le modalità di valutazione mediante le quali si assegneranno i punteggi sono esposti nei successivi capitoli.

### **B.1) CRITERIO A – Adeguatezza dell'offerta (15 punti per ciascuna documentazione)**

Si intende per adeguatezza dell'offerta la capacità del soggetto concorrente di avere svolto dei servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara. Tale capacità sarà desunta dalla Commissione attraverso l'esame di idonea documentazione descrittiva, grafica e/o fotografica, illustrativa delle modalità di svolgimento di servizi di progettazione relativi a due interventi che siano stati effettivamente realizzati e che siano ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di eseguire sotto il profilo tecnico le prestazioni previste. Gli interventi proposti dal concorrente saranno da lui scelti fra quelli qualificabili come affini a quelli oggetto dell'affidamento, ed in quanto rappresentativi di metodologie già sperimentate con successo che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento delle prestazioni di cui al presente affidamento.

Gli interventi proposti dal concorrente devono essere scelti tra quelli per i quali il professionista, quale risultante dal paragrafo "*B.b) Risorse preventivate in fase di progettazione*" come progettista della categoria prevalente, abbia personalmente svolto il servizio tecnico di progettazione per la categoria prevalente dell'intervento proposto e che quest'ultima sia uguale o di complessità non inferiore alla categoria prevalente dell'intervento oggetto del presente affidamento (secondo criteri desumibili dal DM 17/06/2016).

In caso non si verifichi questa condizione, il concorrente sarà penalizzato dalla Commissione in ogni confronto a coppie cui sarà sottoposto l'intervento proposto.

La documentazione proposta dal concorrente dovrà essere distinta per ogni intervento proposto, e dovrà essere costituita da:

- una Relazione composta da massimo n°10 pagine (compresa la pagina iniziale) in formato A4, con pagine numerate, scritte in carattere tipografico "Arial" di dimensione 11, interlinea 1,15, margine 2,5 su ogni lato;
- schede grafiche composte da massimo n°4 elaborati in formato A3, numerate, recanti ciascuna un cartiglio che identifica esattamente l'oggetto dell'opera.

Per uniformità di lettura e per consentire la valutazione sulla scorta dei criteri motivazionali di seguito riportati, ciascuna Relazione dovrà essere strutturata in capitoli corrispondenti a ciascun sub-criterio di valutazione e dovrà riportare nella pagina iniziale i dati significativi dell'intervento e delle prestazioni effettuate come di seguito esplicitato:

- Titolo: Denominazione dell'intervento;
- Identificativo prestazioni: Importo dei lavori dell'intervento, complessivo e suddiviso per classi e categorie, per ognuna delle quali indicare la prestazione svolta e il professionista personalmente responsabile;
- Committente: Dati relativi alla esatta individuazione del committente dell'opera con i relativi recapiti, ivi compresi gli eventuali nominativi e recapiti dei soggetti preposti dal committente all'esecuzione dell'opera, ai quali ci si riserva di chiedere informazioni sul servizio svolto dal concorrente;
- Localizzazione: Dati relativi alla esatta localizzazione dell'intervento corredati dalle coordinate per la geo-referenziazione per la sua eventuale individuazione web e per la sua eventuale verifica in loco;



- **Date:** Date di inizio e conclusione dell'intervento, da comprovarsi a richiesta con la produzione di idonei documenti atti a dimostrarne la veridicità (per interventi pubblici: delibera di affidamento dell'incarico, delibera di approvazione del collaudo provvisorio; per interventi privati: comunicazione del soggetto committente che confermi l'affidamento dell'incarico, comunicazione del soggetto committente di conclusione dell'intervento; quanto precede relativamente ad interventi privati sono da intendersi indicativo e non esaustivo, ritenendo che possano comunque essere prodotte altre documentazioni che in ogni caso attestino in modo inequivocabile quanto richiesto);
- **Dichiarazione:** espressa dichiarazione di aver concluso il servizio senza alcun contenzioso con il committente..

### **B.1.1) Criteri motivazionali**

#### A.a) Caratteristiche dell'intervento

Sarà assegnato un maggiore punteggio a quei servizi presentati che siano riferiti ad interventi affini a quello oggetto dell'incarico da svolgere, sia rispetto alla tipologia d'intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, adeguamento normativo e funzionale, ecc.), sia rispetto alle destinazioni d'uso finali (sanitaria, socio-sanitaria, ecc.) dell'intervento stesso.

Gli interventi saranno quindi valutati in relazione ai seguenti aspetti:

- composizione architettonica, intesa in modo specifico come capacità di una equilibrata risoluzione del tema progettuale in modo da integrare forma e funzione con scelte adeguate;
- organizzazione distributiva, intesa come distribuzione degli spazi e delle funzioni interne che dimostrino uno studio accurato della gerarchia degli accessi, dei percorsi, delle funzioni ed una scelta meditata ed ottimale della loro distribuzione all'interno dell'opera.

#### A.b) Complessità del servizio

Sarà assegnato maggior punteggio ai servizi presentati riferiti ad interventi che evidenzino una complessità ed un importo paragonabile a quella dell'intervento oggetto del presente affidamento.

Gli interventi saranno quindi valutati in relazione ai seguenti aspetti:

- soluzioni tecniche costruttive adeguate e correlate all'intervento ed al luogo in cui l'intervento è inserito, con particolare riferimento all'utilizzo dei materiali sia sotto l'aspetto estetico che sotto l'aspetto della durabilità;
- soluzioni tecniche impiantistiche adeguate alle esigenze funzionali ed in particolare con evidenza dell'utilizzo di accorgimenti progettuali e tecnologie innovative che migliorino le prestazioni di tali impianti;
- soluzioni tecniche costruttive ed impiantistiche che abbiano particolare attenzione al tema del contenimento e del risparmio energetico, sia per i requisiti passivi sia per le modalità gestionali dell'intervento;
- soluzioni tecniche costruttive ed impiantistiche che dimostrino la scelta e le modalità di sviluppo di soluzioni appropriate rispetto alla durabilità ed alla manutenzione futura dell'intervento.

### **B.1.2) Avvertenze**

Si richiama l'attenzione del concorrente che formula l'offerta sui seguenti punti:

- per la valutazione di ognuna delle due documentazioni presentate, si precisa che ciascun concorrente dovrà individuare l'intervento che ritiene di maggior pregio ed interesse, denominandolo "Intervento n°1", e di conseguenza dovrà denominare "Intervento n°2" il secondo intervento scelto. La Commissione procederà al confronto a coppie tra tutti gli interventi denominati "Intervento n°1" e tra tutti gli interventi denominati "Intervento n°2".
- per ogni documentazione proposta sarà valutata dalla commissione solo la parte dei servizi indicati svolta dal concorrente.
- le Relazioni e le Schede dovranno essere uniche a prescindere dalla forma giuridica del concorrente, relative soltanto a due interventi e non dovranno superare il limite massimo prescritto delle pagine. Gli ulteriori interventi, le ulteriori pagine e le ulteriori schede non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione. In caso di più interventi proposti non saranno valutati quelli di importo inferiore e in caso di pagine e schede in eccedenza non saranno valutate quelle eccedenti, rispettivamente, le prime 10 pagine e le prime 4 schede.

-

### B.1.3) Assegnazione del punteggio

Il punteggio del concorrente  $i$ -esimo, relativo al criterio A, sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$A_i = A_{i.1} + A_{i.2}$$

dove

$$A_{i.1} = a_{i.1} + b_{i.1}$$

$$A_{i.2} = a_{i.2} + b_{i.2}$$

In cui

$$a_{i.1/2} = V(a_{i.1/2}) \cdot i \cdot 7$$

$V(a_{i.1/2}) \cdot i$  = coefficiente attribuito dalla Commissione tecnica al concorrente  $i$ -esimo mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari nel primo/secondo confronto a coppie del sub-criterio a.

$$b_{i.1/2} = V(b_{i.1/2}) \cdot i \cdot 7$$

$V(b_{i.1/2}) \cdot i$  = coefficiente attribuito dalla Commissione tecnica al concorrente  $i$ -esimo mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari nel primo/secondo confronto a coppie del sub-criterio b.

## B.2) CRITERIO B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta (50 Punti)

Si intende per caratteristiche metodologiche dell'offerta l'esposizione delle tematiche progettuali e relative soluzioni, delle modalità organizzative, dell'esperienza professionale e delle risorse disponibili che il concorrente intende mettere a disposizione per lo svolgimento dello specifico servizio richiesto dalla presente procedura di gara. Tale capacità sarà desunta dall'esame da parte della Commissione di idonea documentazione descrittiva costituita da una Relazione.

La Relazione dovrà essere composta da massimo n. 10 pagine formato A4, numerate, scritte in carattere tipografico "Arial" di dimensione 11, interlinea 1,15, margine 2,5 su ogni lato.

Per uniformità di lettura e per consentire la valutazione sulla scorta dei criteri motivazionali di seguito riportati, la Relazione dovrà essere strutturata in capitoli corrispondenti a ciascun sub-criterio di valutazione.

### B.2.1) Criteri motivazionali

#### B.a) Tematiche, compiti e ideazione progettuale

Sarà assegnato maggior punteggio al concorrente che nella Relazione illustrerà in maniera più chiara e dettagliata i seguenti aspetti:

- principali tematiche progettuali che a parere del concorrente sono insite nella prestazione da svolgere e indicazione delle loro possibili soluzioni (organizzazione degli spazi interni, soluzioni strutturali, barriere architettoniche, risparmio energetico, ecc...);
- metodologia di gestione sia della prima fase concettuale-ideativa della progettazione sia delle successive fasi di sviluppo dei livelli progettuali definitivo ed esecutivo, con particolare riferimento alla verifica di aderenza del prodotto agli obiettivi del committente, alla sua piena soddisfazione rispetto alle soluzioni progettuali proposte, alla risoluzione di possibili conflitti.

#### B.b) Risorse preventivate in fase di progettazione

Sarà assegnato il maggior punteggio al concorrente che proponga la migliore consistenza e qualità del gruppo di progettazione dimostrate mediante:

- indicazione del soggetto responsabile del coordinamento ed integrazione delle varie prestazioni specialistiche con la qualifica professionale, numero e data di iscrizione all'Albo di appartenenza, il ruolo all'interno della struttura del concorrente;
- elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, costituito dalle unità minime previste in sede di qualifica e dalle eventuali unità aggiuntive offerte con la relativa qualifica professionale, numero e data di iscrizione all'Albo di appartenenza ed indicazione del ruolo all'interno della struttura del concorrente;
- specifica, per ciascuno di tali soggetti, della formazione svolta, delle principali e più recenti esperienze professionali maturate analoghe all'oggetto dell'incarico;
- organigramma del gruppo di lavoro costituito dai professionisti personalmente responsabili di cui al punto precedente e da eventuali ulteriori soggetti di supporto, messi a disposizione per lo svolgimento della prestazione (disegnatori, amministrativi ecc.) con esatta definizione dei compiti assegnati;

B.c) risorse preventivate in fase di direzione dei lavori

Sarà assegnato il maggior punteggio al concorrente che proponga la migliore consistenza e qualità dell'Ufficio di Direzione dei Lavori dimostrate mediante:

- indicazione del soggetto che svolgerà la funzione di Direttore dei lavori con la qualifica professionale, numero e data di iscrizione all'Albo di appartenenza, il ruolo all'interno della struttura del concorrente;
- elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, costituito dalle unità minime previste in sede di qualifica e dalle eventuali unità aggiuntive offerte con la relativa qualifica professionale, numero e data di iscrizione all'Albo di appartenenza ed indicazione del ruolo all'interno della struttura del concorrente;
- specifica, per ciascuno di tali soggetti, della formazione svolta, delle principali e più recenti esperienze professionali maturate analoghe all'oggetto dell'incarico;
- specifica delle esperienze di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione dei lavori;
- organigramma del gruppo di lavoro costituito dai professionisti personalmente responsabili di cui al punto precedente e da eventuali ulteriori soggetti di supporto, messi a disposizione per lo svolgimento della prestazione (disegnatori, amministrativi ecc.) con esatta definizione dei compiti assegnati.

B.d) Risorse strumentali

Sarà assegnato il maggior punteggio al concorrente che proponga la migliore dotazione di strumenti informatici e di altre strumentazioni disponibili per lo svolgimento del servizio che consentano di velocizzare, controllare, correggere lo sviluppo delle varie fasi dalla progettazione alla direzione lavori. Particolare attenzione sarà rivolta a quegli strumenti e metodologie utilizzati per la costante stima dei costi dell'opera e dei costi accessori, avuto riguardo dei limiti di spesa imposti dal finanziamento disponibile nonché per il rispetto dei tempi assegnati per le varie fasi progettuali, avuto riguardo della assoluta necessità di rispettare tali tempi al fine della conferma dell'ammissione a finanziamento dell'interventi; in particolare questo aspetto dovrà risultare correlato con l'impiego adeguato di risorse umane e strumentali.

**B.2.2) Avvertenze**

Si richiama l'attenzione del concorrente che formula l'offerta sui seguenti punti:

- le risorse umane e strumentali che vengono proposte e dichiarate nella Relazione si tradurranno in una obbligazione contrattuale dal momento che l'intera offerta andrà a costituire parte integrante del disciplinare di incarico che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.
- la Relazione dovrà essere unica a prescindere dalla forma giuridica del concorrente, non dovrà superare il limite massimo prescritto delle pagine. Le ulteriori pagine non saranno oggetto di valutazione da parte delle Commissioni.

**B.2.3) Attribuzione del punteggio**

Il punteggio per il concorrente i-esimo, relativo al criterio B, sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$B_i = a + b + c + d$$

$$a = V(a) i * 20$$

$V(a) i$  = coefficiente attribuito dalla Commissione tecnica mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari nel confronto a coppie al sub-criterio a.

$$b = V(b) i * 12$$

$V(b) i$  = coefficiente attribuito dalla Commissione tecnica mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari nel confronto a coppie al sub-criterio b.

$$c = V(c) i * 16$$

$V(c) i$  = coefficiente attribuito dalla Commissione tecnica mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari nel confronto a coppie al sub-criterio c.

$$d = V(d) i * 4$$

$V(d) i$  = coefficiente attribuito dalla Commissione tecnica mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari nel confronto a coppie al sub-criterio d.

### **B.3) CRITERIO C - Riduzione del corrispettivo della prestazione (20 punti)**

Ai fini della determinazione dell'offerta economica (ribasso percentuale unico relativo alle prestazioni professionali e alle spese), la Commissione impiegherà la seguente formula bilineare:

$$\text{per } R_i \leq A_{\text{soglia}} \quad V_i = X * R_i / R_{\text{soglia}}$$

$$\text{per } R_i > A_{\text{soglia}} \quad V_i = X + (1,00 - X) * [(R_i - R_{\text{soglia}}) / (R_{\text{max}} - R_{\text{soglia}})]$$

dove:

$V_i$  = coefficiente attribuito al concorrente esimo

$R_i$  = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente esimo

$R_{\text{soglia}}$  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso) dei concorrenti

$R_{\text{max}}$  = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

$X = 0,85$

Moltiplicato ciascuno per il peso applicato all'elemento "riduzione del corrispettivo della prestazione".

### **B.4) OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:**

Si procederà, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 alla verifica della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando-disciplinare di gara.

Qualora una o più offerte risultino anomale verrà richiesto all'offerente di presentare le giustificazioni di cui all'art. 90 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

La verifica di congruità delle offerte sarà effettuata, con le modalità previste dall'art. 90 del D.lgs. n. 50/2016, dal RUP con il supporto della Commissione nominata ai fini dell'art.77 del D.Lgs.50/16.

Il committente si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

### **B.5) Soggetti che devono sottoscrivere l'offerta tecnica ed economica per conto del concorrente:**

- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
- in caso di società di professionisti: dal rappresentante legale della società;
- in caso di società di ingegneria: dal rappresentante legale della società;

- in caso di consorzio stabile: dal rappresentante legale del consorzio;
  - in caso di studio associato: deve essere sottoscritta da tutti i professionisti associati (vedere Parere n.106 del 15.11.2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui CC.PP.). Nel caso in cui un professionista associato possa sottoscrivere l'offerta per conto degli altri associati a seguito di un Atto costitutivo occorre produrre tale atto firmato digitalmente dallo stesso professionista.
  - in caso di R.T.I. da costituire o concorrenti assimilabili, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto da associare, secondo le indicazioni sopra riportate;
  - in caso di R.T.I. costituito o concorrenti assimilabili, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario cui è stato conferito il mandato. In tal caso occorre produrre copia dell'Atto costitutivo firmato digitalmente.
- Qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore del soggetto concorrente occorre produrre la stessa procura con allegata una dichiarazione di conformità del documento all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

### 3. – Ulteriore riepilogo norme per R.T.I. ed i consorzi

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.50/16 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs.50/16 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48, ai commi 18 e 19, del D.Lgs.50/16, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

### 4. – Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs.50/16, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad € 692,00. In tal caso, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

### 5. - Avvertenze

Ai sensi dell'art.59, comma 3, del D.Lgs.50/16, sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo sono considerate inammissibili le offerte:

- a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;
- b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
- d) che non hanno la qualificazione necessaria;
- e) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

• Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

• La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata del Bando di gara, del Disciplinare di gara e degli altri documenti di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

• La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

• La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

• La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. La stessa diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

• L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'art. 32, c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

#### **6. - Conclusione dell'aggiudicazione, rimborso spese di pubblicità e stipula del contratto**

Ai sensi del D.P.R. 445/00 è facoltà della Stazione appaltante effettuare qualsiasi tipo di controllo, inerente i requisiti citati nel Bando e nel Disciplinare, in qualsiasi momento nei confronti di qualsiasi operatore economico interessato alla presente procedura. In ogni caso i controlli sui requisiti saranno effettuati sull'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta della stazione appaltante i documenti necessari ai fini della stipula del contratto.

Dopo l'aggiudicazione definitiva l'Amministrazione invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni<sup>1</sup> dall'aggiudicazione definitiva;
- versare l'importo relativo alle eventuali spese contrattuali ;
- costituire la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'art.216, comma 11, del D.Lgs.50/16 le spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. del Bando di gara sostenute dalla Stazione appaltante sono rimborsate dall'aggiudicatario entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, c. 9, del D.Lgs.50/16, fatte salve le previsioni del successivo c. 10, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

#### **Flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie”)**

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n. 136, l'impresa appaltatrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

<sup>1</sup> E' il periodo indicato all'art. 32, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 salvo diverso periodo indicato nel bando di gara, oppure salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

### **Polizza assicurativa art.24, comma 4, del D.Lgs.50/16**

L'operatore economico aggiudicatario dovrà essere munito di polizza assicurativa che copra la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Il massimale della polizza dovrà coprire il 100% dei lavori progettati secondo la stima effettuata dal presente Disciplinare.

La presente polizza dovrà essere prodotta prima della sottoscrizione del Contratto il quale non potrà essere sottoscritto in mancanza della stessa. La polizza dovrà essere valida fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo ai lavori progettati.

La polizza dovrà coprire tutti i soggetti interessati dalla progettazione in base alla indicazione specifica effettuata dal concorrente in sede di offerta.

### **Recesso, e risoluzione del contratto**

Per la disciplina dei casi di scioglimento del vincolo contrattuale si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (art. 108 ss del D.L. 50/2016).

## **7. - Trattamento dei dati personali**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

### **7.1 – Finalità del trattamento**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nelle scheda di dichiarazione vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

### **7.2 – Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

### **7.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/90 e dalla L.R. n. 9/95.

### **7.4 – Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196

### **7.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest.

## **8. - Comunicazioni dell'amministrazione, responsabilità del procedimento e accesso agli atti**

L'amministrazione invia le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs 50/2016 tramite la piattaforma START all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta; ove non sia

indicato alcun indirizzo PEC ovvero in caso di problematiche connesse all'utilizzo di detto strumento, le comunicazioni sono inviate al numero di fax se l'utilizzo di questo ultimo mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente o con raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio eletto indicato dallo stesso.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è:  
Ing. Gabriele Marchetti pec: [direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it](mailto:direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it) ;

Oltre alla vigente normativa in materia di accesso agli atti, si applica l'art.53 del D.Lgs.50/16. In particolare è escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Tale dichiarazione deve essere fornita dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta. In tal caso è comunque consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

#### **9. – Chiarimenti e informazioni. modalita'**

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/>, attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte. Non saranno accolte richieste di chiarimenti presentate in modo difforme da quello sopra indicato.

Ai sensi dell'art.79, comma 3, del D.Lgs.50/16 si specifica che le richieste di chiarimento pervenute sulla piattaforma oltre il termine di dieci giorni anteriori alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte, non saranno prese in considerazione da questa stazione appaltante.

Le risposte della Stazione Appaltante pubblicate sulla piattaforma START e visibili sulla home page della gara, integrano il Disciplinare di gara e sono parimenti vincolanti ai fini della partecipazione alla gara. Si invitano pertanto gli operatori economici a prenderne opportuna visione.

#### **10. – Rinvio.**

Per quanto non è detto, sono da applicare al presente appalto tutte le Leggi e regolamenti vigenti in materia, e più specificamente:

- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate;
- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. .